

Codice A1814B

D.D. 3 agosto 2023, n. 2103

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1480 - Torrenti Orba e Stura - Autorizzazione idraulica per intervento di riordino idraulico mediante ripristino delle sezioni di deflusso dei torrenti Orba e Stura alla loro confluenza in Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).



ATTO DD 2103/A1814B/2023

DEL 03/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1480 – Torrenti Orba e Stura - Autorizzazione idraulica per intervento di riordino idraulico mediante ripristino delle sezioni di deflusso dei torrenti Orba e Stura alla loro confluenza in Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).

Con nota assunta al prot. n. 30193 del 12.07.2023, l'Amministrazione Comunale di Ovada, via Torino 69 – 15076 Ovada (AL), C.F./P.I.V.A 00400810065, ha presentato a mezzo p.e.c. istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di riordino idraulico mediante ripristino delle sezioni di deflusso dei torrenti Orba e Stura alla loro confluenza in Comune di Ovada (AL).

Gli interventi, oggetto del progetto codice CUP D47H21007750002, risultano finanziati, per un importo pari a 50.000,00 euro dalla Regione Piemonte con Ordinanza commissariale n. 3/A18.00A/846 in data 30.09.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capiata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria. Approvazione Piano degli interventi 2° stralcio – ottobre 2021 e disposizioni amministrative e contabili", codice intervento AL_A18_846_22_042; gli interventi sono stati approvati dal Comune di Ovada con D.G.C. n. 111/2023 del 12.07.2023, così come pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12.07.2023.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano i corsi d'acqua pubblici denominati Torrente Orba, rubricato al n. 63 di cui al R.D. 1775/1933 e Torrente Stura, rubricato al n. 91 di cui al R.D. 1775/1933, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo p.e.c. dal Comune di Ovada, sono allegati gli elaborati progettuali, datati Luglio 2023, in formato digitale, e digitalmente sottoscritti dal professionista incaricato geom. Gianluigi Parodi iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri di Alessandria al n. 2031 in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Dato atto che la richiesta di autorizzazione idraulica è stata avanzata da parte di un Ente Locale per la realizzazione di un' intervento pubblico, non è stata esperita la fase di pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

L'intervento in progetto prevede la sistemazione e la risagomatura di tratti di alveo dei torrenti Orba e Stura alla loro confluenza, caratterizzata da un complesso di fenomeni tra i quali a titolo indicativo e non esaustivo sovralluvionamento depositi a granulometria variabile, e locali fenomeni erosivi dovuti alle specificità delle aste torrentizie interessate e dall'area di intervento: specificatamente si concretizzerà attraverso la movimentazione di materiale litoide in alveo senza alcuna asportazione. Il materiale movimentato per un volume pari a circa 2.500 mc verrà utilizzato principalmente per l'imbottimento e consolidamento delle sponde nella zona di confluenza dei due torrenti e la ricolmatura di depressioni spondali.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 e si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'ufficiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. il materiale litoide oggetto di movimentazione dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'imbottitura e la colmatura delle erosioni in sponda e/o in alveo e dovrà altresì essere collocato esclusivamente entro i limiti delle aree demaniali;
2. qualora dovesse verificarsi eccedenza di materiale dalle ricolmature e imbottimenti delle aree demaniali, l'eventuale materiale litoide in esubero dovrà essere conferito in discarica o la sua eventuale asportazione sarà condizionata alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
3. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti, ad eccezione dell'intervento di ricostituzione del profilo di sponda del "cuneo" di confluenza tra i due alvei in loc. piazza Castello, per il quale è previsto il ripristino delle quote originarie dei cigli di sponda;
4. riferitamente all'intervento di riprofilatura e consolidamento del cuneo di confluenza antistante piazza Castello, le operazioni di riporto del materiale dovranno avvenire con particolare attenzione in ragione della criticità idraulica, pertanto il materiale dovrà essere disposto per strati successivi opportunamente compattati con mezzi meccanici e le scarpate rivegetate con specie idonee a funzione antierosiva, così come riprofilate, dovranno essere ulteriormente stabilizzate al piede con opere ancorate al substrato di contrasto all'azione di scalzamento da parte della corrente;
5. ogni profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo

dell'alveo/sponde;

6. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
7. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
8. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e i loro accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ovada (AL) ad eseguire i lavori di riordino idraulico mediante ripristino delle sezioni di deflusso dei torrenti Orba e Stura alla loro confluenza in Comune di Ovada (AL), secondo le caratteristiche indicate negli elaborati definitivi allegati all'istanza così come integrati in fase esecutiva e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nel

rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa ed ogni significativa variazione potrà essere introdotta solo con la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. l'eventuale messa a secco dell'alveo, secondo le fasi di cantiere, per la realizzazione dell'intervento dovrà essere effettuata compatibilmente con le portate caratteristiche e valutata in relazione a specifici tempi di ritorno associati alla durata della cantierizzazione;
6. gli interventi devono essere realizzati in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
7. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
8. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni morfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;
9. il taglio delle specie arboree, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c) del R.D. 523/1904;
10. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

12. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c. all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022. Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda Olivieri

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli